

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 8 - numero 1434 di venerdì 10 marzo 2006

LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato le "Linee guida per l'applicazione del DPR 222/2003 ? Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

Pubblicità

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione di mercoledì 1 marzo 2006 ha approvato le "Linee guida per l'applicazione del D.P.R. 222/03 ? Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (in attuazione dell'art. 31, comma 1, della legge n. 109/1994)" (disponibili in banca dati per gli abbonati, vedere anche la versione preparatoria in PuntoSicuro n. 1395 e il D.P.R. 222/03).

Il "Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province Autonome della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro" della Commissione Salute e il Gruppo di lavoro "Sicurezza Appalti Pubblici" di ITACA, organi di coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome, hanno predisposto nel dicembre 2005 le linee guida, interpretative del D.P.R. 222/03, con lo scopo "di aiutare i soggetti, pubblici e privati, al rispetto della norma e renderli maggiormente utili per la salute dei lavoratori occupati nel settore delle costruzioni".

L'obiettivo dichiarato è pertanto "quello di fornire una interpretazione ed uno schema di riferimento che orientino prima di tutto i committenti ed i coordinatori alla sicurezza, ad una risposta corretta agli adempimenti fissati dalla legge, tenendo anche conto del dibattito tecnico e degli sviluppi legislativi che hanno portato alla stesura del testo di legge".

A circa otto anni dall'entrata in vigore della "Direttiva Cantieri", infatti "la pianificazione della sicurezza non risulta ancora soddisfacente soprattutto per mancanza di specificità e di peculiarità dei Piani di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.); l'istituzione dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) non ha migliorato la situazione".

Le linee guida, "se da un lato si pongono come obiettivo fondamentale l'esplicitazione di quanto previsto dal 222/03 al Capo IV in merito alla stima dei costi della sicurezza, dall'altro non possono non richiamare l'attenzione sull'importanza e la centralità del momento progettuale, a qualsiasi livello ed ambito sviluppato (sia pubblico che privato) in quanto una corretta e completa progettazione dell'opera è presupposto fondamentale per la sua esecuzione in sicurezza".

Questo l'indice:

1. Premessa .
2. Definizioni e termini di efficacia
3. Considerazioni preliminari .
4. Analisi del testo del D.P.R. 222/03 .
 - 4.1 CAPO I - Disposizioni generali
 - 4.1.1 Art. 1- Definizioni e termini di efficacia .
 - 4.2 CAPO II - Piano di sicurezza e di coordinamento .
 - 4.2.1 Art. 2- (Contenuti minimi) .
 - 4.2.2 Art. 3- Contenuti minimi del P.S.C. in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni
 - 4.2.3 Art.4- Contenuti minimi del P.S.C. in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento
 - 4.3 CAPO III- Piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza
 - 4.3.1 Art. 5- Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo .
 - 4.3.2 ALLEGATO I - Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali

utili alla definizione dei contenuti dei P.S.C. di cui all'articolo 2, comma 2.

4.3.3 ALLEGATO II - Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali al fini dell'analisi dei rischi connessi all'area di cantiere, di cui all'articolo 3, comma 1.

4.4 Stima dei costi della sicurezza

4.4.1 Premessa .

4.4.2 Voci rientranti nei costi della sicurezza

4.4.3 Metodo di stima dei costi della sicurezza.

4.4.4 Il dettaglio tecnico dei costi della sicurezza .

4.4.5 Gli aspetti amministrativi e procedurali dei costi della sicurezza .

APPENDICE I

Esempi 1 di costi della sicurezza per singoli punti dell'articolo 7, comma 1, del DPR 222/03

APPENDICE II

Tabella delle voci di costo della sicurezza (allegato I, DPR 222/03)

www.puntosicuro.it